Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 40-7703

Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazione del D.M. 8 maggio 2018. Determinazione dei tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019 e 2020.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che l'art. 6, comma 1 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal d.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni previsto al comma 2

Considerato che il successivo art. 6 ter prevede l'adozione, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, le linee di indirizzo per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale.

Richiamata, altresì, la DGR n. 21 - 4874 del 10/04/2017 con la quale è stato recepito l'accordo, tra Regione Piemonte e OO.SS. del Comparto Sanità aventi titolo, del 10/03/2017 nel quale, al punto 3 – Politiche Assunzionali – è stata data disposizione alle ASR affinché ponessero in essere gli strumenti utili al fine della predisposizione di un Piano triennale di fabbisogno del personale che fosse compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che assicurasse l'esigenza di funzionalità e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse al fine del miglior funzionamento dei servizi.

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 e le linee di indirizzo definite con detto Decreto che in particolare dai punti 7 a 7,3 declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN.

Preso atto che ai sensi del suddetto Decreto " i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Dato atto che con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018 sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa.

Considerato che il piano triennale delle assunzioni 2018 - 2020 delle Aziende sanitarie pubbliche del SSR, che rientrano nel perimetro di consolidamento regionale, è un documento di programmazione del fabbisogno del personale, espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) e relativo valore economico - finanziario annuale, che deve tenere conto a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti elementi:

- articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo;
- esigenze delle singole unità operative: l'analisi delle modalità operative e di erogazione del servizio permette di determinare il fabbisogno complessivo dell'ente;
- tempi di attuazione dei documenti programmatori nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio aziendale: il fabbisogno deve essere declinato in relazione alle modalità, ai tempi di attuazione dei documenti di programmazione sanitaria e con la programmazione economico finanziaria nazionale e/o regionale;

- distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- modalità con le quali si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato;
- ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo;
- personale Universitario in assistenza;
- specialisti Ambulatoriali;
- contratti Libero Professionali;
- convenzioni con altre aziende del SSN.

Visti i Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) 2018 – 2020, conservati agli atti del Settore competente della Direzione Sanità, delle Aziende Sanitarie Regionali.

Ritenuto che la programmazione del fabbisogno del personale, per le ASR dovrà tenere conto altresì delle azioni e degli interventi aziendali identificati per efficientare nel triennio - in attuazione alla D.G.R. n. 35 - 5329 del 10/07/2017 e s.m.i. - i presidi ospedalieri a gestione diretta.

Ritenuto altresì che la programmazione del fabbisogno del personale, per l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà tenere conto altresì delle azioni e degli interventi necessari all'efficientamento aziendale che potrà rilevarsi in attuazione al percorso avviato con la D.G.R. n. 112 - 6304 del 22/12/2017 e s.m.i..

Considerato che, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale disposta dai provvedimenti regionali in materia di riordino della rete ospedaliera e territoriale, il tetto del personale relativamente al rispetto della spesa 2004 ridotto dell'1,4% è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto sia della programmazione sanitaria regionale e/o nazionale e dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale dovranno definire un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta dal presente provvedimento regionale.

Vista la circolare n. 9 del 17 febbraio 2008, concernente le disposizioni in materia di spese per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vista la D.G.R. n. 24 - 1419 dell'11 maggio 2015 che, per la realizzazione delle specifiche azioni mirate in attuazione alla Macro-fase "2 - Modello a tendere per la determinazione, monitoraggio e controllo del fabbisogno di personale degli Enti del SSR per l'erogazione dei LEA" ha disposto la definizione di un modello regionale di valutazione del fabbisogno di personale degli Enti SSR per l'erogazione dei LEA, finalizzato alla costruzione di un programma di governo delle risorse umane in grado di quantificare l'eventuale fabbisogno in coerenza con l'attività erogata/da erogare e di individuare azioni mirate per interventi di stabilizzazione e sblocco del turn over selettivo.

Considerato che la spesa del personale 2004 del SSR ridotta dell'1,4%, non inclusiva della spesa delle Direzioni Generali aziendali, storicizzata dal MEF è pari a euro 2.633.607.083.

Ritenuto che i piani triennali complessivi dei fabbisogni di personale del SSR devono essere addottati dalle ASR nel rispetto complessivo della seguente cornice economico -finanziaria invalicabile:

■ Tetto di spesa complessivo per risorse umane invalicabile (Personale dipendente e non, Consulenze, Sumai, ecc):

Enti del SSR Tetto di Spesa Tetto di Tetto di Spesa Spesa risorse Umane risorse Umane risorse Umane di Spesa Tetto Importi in Euro Anno 2018 risorse Umane (D.G.R. 113 Anno 2017 Anno 2020 e 6305 del Anno 2019 successivi 22/12./2017 e s.m.i.) C D В Α **TOTALE ENTI** 3.119.980.278 | 3.146.309.310 **DEL SSR** 3.105.800.000 3.179.575.714

- 1) Il Tetto di spesa non include l'eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa, e l'eventuale spesa di risorse umane per l'esercizio 2018 2019 entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla D.G.R. n. 28 7537 del 14/09/2018 per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASL e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa.
- 2) Il Tetto di spesa include i costi dei rinnovi CCNL post 2004 ad eccezione del 2018, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali.
- Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, del 2004 ridotto dell'1,4%: il Piano dei fabbisogni delle ASR, nel rispetto del Tetto annuale di spesa complessivo per risorse umane, dovrà prevedere una spesa complessiva di personale coerente con il seguente obiettivo di governo regionale:

Importi in Euro/mln	Importo annuale	Variazione della spesa del SSR rispetto all'esercizio 2017
Spesa personale 2017 - Fonte Conto annuale	2.547,74	
Fabbisogno sostenibile di personale del SSR programmato per il 2018	2.567,17	+19,43
Fabbisogno sostenibile di personale del SSR programmato per il 2019	2.593,50	+45,76
Fabbisogno sostenibile di personale del SSR programmato per il 2020 e anni successivi	2.633,61	+85,86

1) Il Fabbisogno sostenibile non include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, mentre include il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale personale in aspettativa non retribuita, ecc.

Ritenuto altresì di stabilire, per la sostenibilità della programmazione sanitaria del SSR nel triennio 2018 - 2020, che il valore economico - finanziario di spesa annuale invalicabile per ciascuna azienda del SSR nel Piano triennale dei fabbisogni deve tenere conto di quanto segue:

• configurazione della rete di emergenza - urgenza ospedaliera nelle diverse articolazioni (pronto soccorso e triage, osservazione breve intensiva, letti di semintensiva) e territoriale (118);

- azioni di riordino della rete ospedaliera e territoriale, ivi incluse le iniziative di miglioramento dei tempi di attesa per le attività chirurgiche ed ambulatoriali;
- centri regionali di riferimento per l'attuazione degli obiettivi sanitari di governo nazionale e/o regionale;
- accantonamento prudenziale nel CE 2019 2020 della GSA da vincolare alle eventuali azioni regionali che potranno rilevarsi in attuazione alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 24 - 1419 dell'11/05/2015;
- valorizzazione della spesa triennale per le risorse umane dell' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nelle more degli approfondimenti aziendali in materia di attuazione del piano di efficientamento che potranno essere condotti anche con il supporto dell'advisor multidisciplinare che potrà essere identificato a seguito della Gara 125 2018 ad oggi in corso in attuazione della D.G.R. n. 1 5331 del 17/07/2017, di un importo prudenzialmente pari alla spesa aziendale attesa per l'esercizio 2018; il dato, pertanto, differisce, nelle more dei richiamati approfondimenti, dai valori economici programmati dall'Azienda nel Piano di efficientamento 2018 2020, approvato con D.G.R. n. 112 6304 del 22/12/2017.

Ritenuto che le Aziende sanitarie regionali in coerenza al Fabbisogno sostenibile del personale, stabilito con il presente provvedimento, dovranno:

- aggiornare e adottare in via definitiva il Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M.
 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico finanziario;
- comunicare il Piano triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D.Lgs 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406A Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione sanità entro 30 giorni dall'adozione.

Ritenuto che le Aziende sanitarie regionali dovranno subordinare le assunzioni programmate nel Piano triennale sostenibile del Fabbisogno del personale alla verifica dei seguenti atti prodromici:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali e le unità di personale necessarie per l'erogazione dei servizi sanitari agli utenti;
- verificare l'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera);
- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche nonché in coerenza con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 06/03/2015 "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto Sanità";
- definire gli obiettivi e verificare il rispetto del pareggio di bilancio aziendale, in coerenza con le risorse del Fondo sanitario regionale, che potranno essere assegnati nel triennio con specifici provvedimenti di Giunta Regionale.

Considerate le nuove prestazioni del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15 che potranno essere erogate dalle Aziende sanitarie a seguito della pubblicazione nazionale delle tariffe.

Dato atto che il Fabbisogno sostenibile delle risorse umane programmato per il 2018 è coerente con la programmazione economico - finanziaria complessiva del SSR, definita con la D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017.

Ritenuto che, per l'attuazione dell'incremento programmato del Fabbisogno 2019 delle risorse umane rispetto all'esercizio 2018, pari complessivamente ad euro 26.329.032, le ASR

dovranno assicurare il vincolo di pareggio di bilancio aziendale 2019, ivi incluso il pareggio del bilancio preventivo economico aziendale 2019.

Ritenuto che, per l'attuazione dell'incremento programmato del Fabbisogno 2020 delle risorse umane rispetto all'esercizio 2018, pari complessivamente ad euro 59.595.436, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio degli Enti del SSR e del consolidato regionale è propedeutico almeno l'atto nazionale di riparto del fondo sanitario 2019 e la legge statale di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale 2020.

Dato atto che, sino a nuove diverse disposizioni regionali, le ASR dovranno attenersi per le assunzioni di personale a quanto disposto dalla DGR n. 114 - 6306 del 22/12/2017.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del d.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal d.lgs n. 75 del 25/05/2017.

Visto l'art.1, comma 565, della legge 27/12/2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, comma 71, della legge 23/12/2009, n. 191 e smi.

Visto il DPCM 12 gennaio 2017. pubblicato sulla G.U. Supplemento n. 15 del 18/03/2017.

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018.

Visti gli artt. 2 e 3 della l. r. n. 31/1992.

Viste le D.G.R. n. 24-1419 dell'11/05/2015, n. 21-4874 del 10/04/2017; n. 35-5329 del 10/07/2017 e s.m.i., n. 1-5331 del 17/07/2017, n. 112-6304 del 22/12/2017 e s.m.i., n. 113-6305 del 22/12/2017 e n. 114-6306 del 22/12/2017.

Vista la D.D. Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse, di:

- approvare i Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, depositati agli atti del competente settore della Direzione Regionale Sanità, per gli anni 2018 2019 -2020, in attuazione del D.M. 8 maggio 2018.
- approvare, per la sostenibilità economico-finanziaria della programmazione sanitaria del SSR nel triennio 2018 - 2020, l'allegato A) "RISORSE UMANE_Fabbisogno sostenibile per ASR", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- stabilire che le Aziende sanitarie regionali, in coerenza al Fabbisogno sostenibile del personale di cui all'allegato A), e nel rispetto dell'obiettivo 2020 di incremento del personale pari, per il SSR, al vincolo di spesa 2004 ridotto dell'1,4%, dovranno:
 - o aggiornare e adottare in via definitiva il Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico finanziario;
 - o comunicare il Piano triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D. Lgs 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406A Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione sanità entro 30 giorni dall'adozione.
- stabilire che le Aziende sanitarie regionali dovranno subordinare le assunzioni programmate nel Piano triennale sostenibile del Fabbisogno del personale alla verifica dei seguenti atti prodromici:

- o verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali e le unità di personale necessarie per l'erogazione dei servizi sanitari agli utenti;
- o verificare l'attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di riordino della rete ospedaliera);
- o verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- o privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche nonché in coerenza con le disposizioni di cui al D.P.C.M. 06/03/2015 "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto Sanità":
- o definire gli obiettivi e verificare il rispetto del pareggio di bilancio aziendale in coerenza alle risorse del Fondo sanitario regionale che potranno essere assegnati nel triennio con specifici provvedimenti di Giunta Regionale.
- stabilire che, con successivi atti, verranno assegnati alle ASR gli accantonamenti prudenziali indicati in allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza agli obiettivi ed alla programmazione regionale disposta dalla D.G.R. n. 24 1419 dell'11/05/2015.
- stabilire che il Fabbisogno sostenibile del personale 2019, quantificato per ASR nell'allegato A), potrà essere rideterminato con successivi provvedimenti anche a seguito delle attività di monitoraggio svolte dai competenti settori della Direzione Sanità; in particolare un primo aggiornamento regionale dovrà essere programmato entro il mese di marzo 2019, a seguito degli approfondimenti tecnici da condurre con le ASR entro il mese di febbraio 2019.
- stabilire che il Fabbisogno sostenibile del personale 2020, quantificato per ASR nell'allegato A), potrà essere rideterminato con successivi provvedimenti anche a seguito delle attività regionali di monitoraggio previste in attuazione alla Macro fase 2 della D.G.R. n. 24 1419 dell'11/05/2015, da parte dei competenti settori della Direzione Sanità.
- stabilire che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà procedere alle assunzioni nel triennio 2018 2020 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e delle azioni avviate/da avviare in materia di re ingegnerizzazione dei percorsi organizzativi e dei processi produttivi finalizzati, subordinate ad espressa autorizzazione regionale, in coerenza con le finalità disposte dalla D.G.R. n. 112 6304 del 22/12/2017, ad efficientare il ruolo aziendale di eccellenza nel panorama sanitario italiano ed europeo.
- stabilire che il Fabbisogno sostenibile delle risorse umane programmato per il 2018 è coerente con la programmazione economico-finanziaria complessiva del SSR definita con la D.G.R. n. 113 6305 del 22/12/2017.
- stabilire che per l'attuazione dell'incremento programmato del Fabbisogno 2019 delle risorse umane rispetto all'esercizio 2018, pari complessivamente ad euro 26.329.032, le ASR dovranno assicurare il vincolo di pareggio di bilancio aziendale 2019, ivi incluso il bilancio preventivo economico aziendale 2019.
- stabilire che, per l'attuazione dell'incremento programmato del Fabbisogno 2020 delle risorse umane rispetto all'esercizio 2018, pari complessivamente ad euro 59.595.436, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio degli Enti del SSR e del consolidato regionale, divengono

propedeutici almeno l'atto nazionale di riparto del fondo sanitario 2019 e la legge statale di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale 2020.

- stabilire che sino a nuove diverse disposizioni regionali, le ASR dovranno attenersi per le assunzioni a quanto disposto dalla D.G.R. n. 114 6306 del 22/12/2017.
- stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A
RISORSE UMANE_Fabbisogno sostenibile per ASR
(Importo in EURO)

Enti del SSR Importi in Euro	Tetto di Spesa risorse Umane Anno 2017	Tetto di Spesa risorse Umane ¹	di cui personale 2018 che rientra nel vincolo di spesa complessivo regionale del tetto di personale 2004 ridotto dell'1,4% (storicizzata dal MEF)	Tetto di Spesa risorse Umane ¹	di cui personale 2019 che rientra nel vincolo di spesa complessivo regionale del tetto di personale 2004 ridotto dell'1,4% (storicizzata dal MEF)	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane ¹	di cui personale 2020 e anni successivi che rrientra nel vincolo di spesa complessivo regionale del tetto di personale 2004 ridotto dell'1,4% (storicizzata dal MEF)
		Anno 2018 (D.G.R. 113 6305 del 22.12.2017 e s.m.i.)	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR (TAB2)	Anno 2019	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR (TAB2)	Anno 2020 e successivi	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR (TAB2)
	Α	В	B1	С	C1	D	D1
GSA				5.874.278	5.874.278	5.874.278	5.874.278
ASL 301 - Città di Torino	355.100.000	355.600.000	275.963.092	356.105.075	276.468.167	356.105.075	278.200.000
ASL 203 - TO3	216.100.000	218.100.000	173.073.467	218.763.455	173.736.922	219.882.078	177.300.000
ASL 204 - TO4	237.000.000	240.616.000	198.191.272	242.098.393	199.673.665	244.597.793	202.800.000
ASL 205 - TO5	129.100.000	130.500.000	106.721.260	132.509.417	108.730.677	135.897.411	113.100.000
ASL 206 - VC	113.500.000	113.500.000	91.096.039	114.803.642	92.399.681	117.001.659	94.400.000
ASL 207 - BI	106.000.000	106.000.000	81.236.500	107.820.033	83.056.533	110.888.715	86.100.000
ASL 208 - NO	100.000.000	102.000.000	83.318.587	102.992.894	84.311.481	104.666.971	86.300.000 (2)
ASL 209 - VCO	99.200.000	99.200.000	82.890.884	100.782.836	84.473.720	103.451.588	87.100.000
ASL 210 - CN1	218.000.000	218.000.000	174.798.000	219.727.811	176.525.811	222.641.000	179.800.000 (2)
ASL 211 - CN2	93.000.000	94.500.000	78.399.087	94.661.157	78.560.244	94.932.876	78.900.000
ASL 212 - AT	121.300.000	123.300.000	102.087.602	123.975.334	102.762.936	125.113.987	104.000.000
ASL 213 - AL	216.500.000	215.500.000	177.576.462	216.366.402	178.442.864	217.827.206	181.300.000 (2)
TOTALE ASL	2.004.800.000	2.016.816.000	1.625.352.251	2.030.606.449	1.639.142.700	2.053.006.359	1.669.300.000
Aso 904 - S.Luigi	76.500.000	76.500.000	62.517.700	76.843.128	62.860.828	77.051.754	63.000.000
Aso 905 - NO	148.000.000	150.000.000	131.360.174	152.254.464	133.614.638	156.055.620	137.400.000 (2)
Aso 906 - CN	127.500.000	127.500.000	103.087.424	128.099.992	103.687.416	129.111.613	104.000.000 (2)
Aso 907 - AL	124.000.000	128.000.000	109.438.188	130.293.998	111.732.186	134.161.812	115.600.000 (2)
Aso 908 - Mauriziano	98.000.000	98.000.000	81.183.975	99.172.722	82.356.697	101.150.000	84.200.000
ASO 909 - Città della Salute	527.000.000	523.164.278	454.232.805	523.164.278	454.232.805	523.164.278	454.232.805 (3)
TOTALE ASO	1.101.000.000	1.103.164.278	941.820.266	1.109.828.582	948.484.570	1.120.695.077	958.432.805
TOTALE ENTI DEL SSR	3.105.800.000	3.119.980.278	2.567.172.517	3.146.309.310	2.593.501.548	3.179.575.714	2.633.607.083 a)
Spesa personale 2004 meno 1,4 % storicizzata MEF - Non include Spesa Direzioni Generali			2.633.607.083		2.633.607.083		2.633.607.083 b)
Delta]		-66.434.566		-40.105.535		0 c)=

¹⁾ II Tetto di spesa/Fabbisogno di risorse umane 2020 non include l'eventuale personale ESACRI/EX Croce rossa, e l'eventuale spesa di risorse umane 2018-2019 (entro i limiti di spesa, i criteri e la metodologia di valorizzazione stabiliti dalla D.G.R. n. 28-7537 del 14.09.2018) per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive nel rispetto della programmazione delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata nel 2017 con specifiche entrate aziendali.

²⁾ Per il perseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria le integrazioni dei Tetti 2019-2020 sono subordinati alla predisposizione di un piano aziendale che raccordi le iniziative di sviluppo aziendali tra Territorio e Ospedale (ASL CN1 e ASO CN; ASL AL e ASO AL; ASL NO e ASO NO).

³⁾ Nelle more degli approfondimenti aziendali/regionali che saranno condotti sul piano di efficientamento triennale dell'AOU Città della Salute, l'importo riportato nel prospetto indica prudenzialmente il dato trasmesso dall'AOU Città della Salute.

Dettaglio delle Voci di CE NSIS

RISORSE UMANE_Tetto di spesa relativo alle annualità: 2017-2020

BA2120 Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato

BA2130 Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato

BA2140 Costo del personale dirigente medico - Altro

BA2160 Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato

BA2170 Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato

BA2180 Costo del personale dirigente non medico - Altro

BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato

BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato

BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro

BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato

BA1420 Indennità a personale universitario - Area sanitaria

BA1430 Lavoro interinale - Area sanitaria

BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato

BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato

BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro

BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato

BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato

BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro

BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato

BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato

BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro

BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato

BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato

BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro

BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato

BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato

BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro

 $\underline{\mathsf{BA2470}}\ \underline{\mathsf{Costo}\ \mathsf{del}\ \mathsf{personale}\ \mathsf{comparto}\ \mathsf{ruolo}\ \mathsf{amministrativo}\ \mathsf{-}\ \mathsf{Tempo}\ \mathsf{indeterminato}}$

BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato

BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro

BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato

BA1810 Indennità a personale universitario - Area non sanitaria

BA1820 Lavoro interinale - Area non sanitaria

BA1370 Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici

BA1390 Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

BA1400 Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato

BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria

BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università

BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)

BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici

BA1790 Consulenze non sanitarie da privato

BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria

BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università

BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)

BA0570 da privato - Medici SUMAI

YA0020 IRAP relativa a personale dipendente

YA0030 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente